


# Relazione di riferimento

Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione  
ai sensi del D.M. 15 aprile 2019, n. 104

Relazione tecnica

Eco Center S.p.A.

Lungo Isarco destro, 21/a



## Sommario

0	PREMESSA.....	3
1	Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento .....	4
1.1	Fase 1: sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate.....	4
1.2	Fase 2: verifica dell'eventuale superamento del valore di soglia di rilevanza .....	5
1.3	Fase 3: verifica delle eventuali possibili contaminazioni.....	5
2	CONCLUSIONI .....	5

Allegati:

## 0 PREMESSA

Eco Center S.p.A. (in seguito Eco Center) gestisce l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di Bolzano in forza del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale prot. N. 698527 del 20 dicembre 2013 e ss.mm.ii., emesso dall'Ufficio Valutazione dell'impatto ambientale dell'Agenzia provinciale per l'ambiente di Bolzano. A seguito della domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale è necessario redigere la relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 15 aprile 2019, n. 140 che definisce le *Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

Il D.M. 140/19, all'articolo 3, comma 1, stabilisce l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento unitamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale relative:

- a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
- b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
- c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4 (del d.m. 140/19 – N.d.A.)

L'impianto per il quale Eco Center chiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale non rientra fra quelli previsti alle voci a) e b) indicate sopra; quindi, è necessario verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del più volte citato d.m. 140/19.

La procedura si articola nelle seguenti fasi:

**Fase 1:** nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità;

**Fase 2:** nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantità di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;

**Fase 3:** nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.

Nella presente relazione tecnica si analizzeranno le tre fasi per determinare l'obbligo, o meno, per Eco Center di predisporre la relazione di riferimento da integrare alla domanda di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale in essere.

**Lo scrivente relatore è un professionista che opera nell'ambito delle prerogative di cui alla Legge n. 4/2013.**

## 1 Verifica dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento

Come detto in premessa, l'allegato 1 al d.m. 140/19 stabilisce la procedura per la verifica dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento. Nei successivi capitoli andremo a sviluppare le tre fasi di cui si compone la procedura.

### 1.1 Fase 1: sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate

Per definire questa fase della procedura abbiamo provveduto ad elencare tutte le sostanze utilizzate e a recuperare le relative schede di sicurezza per verificare l'eventuale pericolosità e, se confermata, le caratteristiche di pericolo delle sostanze interessate. L'esito della verifica è riportato nella seguente tabella.

Nome della sostanza	Pericolosità	Caratteristiche di pericolo
Acido cloridrico 30-32%	Si	H290
		H314
		H318
		H335
Carbone attivo granulare	Non pericoloso per l'ambiente	
Ammoniaca sol 25%	Si	H314
		H335
		H412
Bicarbonato di Sodio	No	
Calce idrata	Si	H318
		H315
		H335
Soda caustica 30-50%	Si	H290
		H314
Disincrostante Glicole	No	
Plussammina	Si	H314
		H318
		H335

Tabella 1

Fra le sostanze utilizzate nei "processi produttivi" all'interno dell'insediamento, 5 sono classificate pericolose ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008. Dalle informazioni ricevute durante la verifica, l'utilizzo annuo delle sostanze pericolose determinate è quello indicato nella seguente Tabella 2.

Nome della sostanza	Pericolosità	Quantità utilizzata (kg/anno)
Acido cloridrico 30-32%	Si	16.200
Ammoniaca Sol. 25%	Si	446.450
Calce idrata	Si	2.259.400
Soda caustica 30-50%	Si	13.180
Plussammina	Si	2.000

Tabella 2

Avendo determinato la presenza di sostanze pericolose fra quelle utilizzate, la verifica prosegue andando a determinare la Fase 2 della procedura riportata in Allegato 1 al d.m. 140/2019.

## 1.2 Fase 2: verifica dell'eventuale superamento del valore di soglia di rilevanza

Fra le sostanze utilizzate, solo una ha le caratteristiche di pericolo indicate in Allegato 1 al d.m. 140/19 (vedi Tabella 3 sotto), l'Ammoniaca in sol. Al 25%.

Classe	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Soglia kg/anno dm <sup>3</sup> /anno
Sostanze cancerogene o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥ 10
Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(d), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥ 100
Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000
Sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000

Tabella 3

Il consumo dichiarato, pari a circa 446.000 Kg (vedi Tabella 2 indietro nella presente relazione), supera la relativa soglia limite e pertanto si rende necessario eseguire la Fase 3 prevista dal d.m. 140/19.

## 1.3 Fase 3: verifica delle eventuali possibili contaminazioni

La sostanza è utilizzata per il trattamento dei fumi emessi dall'impianto di termovalorizzazione. Dalla scheda di sicurezza risulta che il prodotto è solubile in acqua, stabile chimicamente ed ha una mobilità nel suolo a causa della sua idrosolubilità. Il deposito avviene in una cisterna in acciaio inox fuori terra ed è dotato di un bacino di contenimento di capacità idonea a raccogliere l'intero volume stoccato.

Le criticità sono state rilevate in fase di caricamento della cisterna di stoccaggio e nella fase di utilizzo. Per quanto riguarda il caricamento, il mezzo di trasporto sosta su una platea impermeabile, dotata di un pozzetto di captazione e raccolta dell'eventuale prodotto sversato; la cisterna, come già detto, è posizionata in un idoneo bacino di contenimento capace di raccogliere le eventuali perdite; il sistema di collettamento che collega la cisterna con l'impianto Denox è completamente a vista, in locali dotati di pavimento impermeabile, e controllato in tempo reale da un sistema di pressostati che rilevano eventuali abbassamenti della pressione di esercizio, permettendo di individuare immediatamente eventuali perdite della sostanza.

Dati i presidi posti in essere per mitigare gli effetti di eventuali perdite di sostanze, si ritengono pressoché nulle le probabilità che la sostanza raggiunga e contami il suolo/sottosuolo o le acque di scarico.

## 2 CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni riportate a seguito della valutazione, si ritiene che l'installazione in oggetto non debba essere sottoponibile alla redazione della relazione di riferimento.

Il Tecnico  
p.i. Carmelo Cannata  
